



N. R.G. 322/2021

**Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE TERZA**

in persona dei magistrati:

Marina Cicognani	Presidente
Umberto Dosi	Consigliere relatore
Gianluca Bordon	Consigliere

Ha emesso la seguente

ORDINANZA

nel procedimento promosso da:

████████████████████ con l'avv. Alessandra Capuano Branca

Appellante

contro

████████████████████ con l'avv. Mariangela Semenzato

Appellato

Avente ad oggetto: impugnazione avverso il decreto di incompetenza giurisdizionale dell'1.2.2021 repert. n. 657/2021 emesso dal Tribunale di Venezia a definizione del procedimento n. 2074/2019 RGVG.

In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale sul minore A ██████████
██████████ M ██████████, nato il ██████████.2017.

La Corte,

Premesso che la presente causa viene trattata con modalità cartolari (v. decreto presidenziale del 22.7.2021), e che entrambe le parti hanno depositato note di trattazione scritta per l'udienza del 13.9.2021;

Rilevato che con ricorso proposto in data 16.5.2019 dinanzi al Tribunale di Venezia, M [REDACTED] E [REDACTED] ha chiesto l'affido esclusivo del figlio minore A [REDACTED] [REDACTED] M [REDACTED], nato a [REDACTED] ([REDACTED]) il [REDACTED] 2017 dall'unione con il resistente S [REDACTED] J [REDACTED] O [REDACTED], con collocazione del minore presso di lei in [REDACTED] [REDACTED], e con imposizione al padre di un contributo al mantenimento del minore;

Rilevato che con provvedimento emesso in data 1.2.2021, il Tribunale di Venezia, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento 2201/2003/CE, ha dichiarato il difetto di competenza giurisdizionale dell'Autorità Giudiziaria italiana in relazione a tutte le domande proposte nel presente giudizio, in favore dell'Autorità Giudiziaria spagnola;

Rilevato che con "atto di citazione in appello" introduttivo del presente giudizio n. 322/2021 RG, M [REDACTED] E [REDACTED] ha impugnato il provvedimento del Tribunale di Venezia emesso in data 1.2.2021, chiedendo in principalità di annullarlo e conseguentemente di disporre in conformità alle previsioni dell'art. 353 c.c;

Rilevato che il resistente S [REDACTED] J [REDACTED] O [REDACTED] si è costituito con comparsa di costituzione e risposta, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'impugnazione avversaria perché proposta con atto di citazione anziché con ricorso ed in violazione del termine perentorio di cui all'art. 739 comma 2° cpc, con conseguente passaggio in giudicato del decreto impugnato, nonché eccependo l'infondatezza del motivo di impugnazione relativo al difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria [REDACTED];

Rilevato che l'appellato S [REDACTED] J [REDACTED] O [REDACTED] punto 6 della comparsa di costituzione, ha chiesto -qualora l'appello non venga dichiarato inammissibile perché proposto in violazione della forma e del termine perentorio di cui all'art. 739 cpc-, l'adozione ex art. 20 del Regolamento CE n. 2201/2003, in via cautelare ed urgente e nel superiore interesse del minore A [REDACTED] M [REDACTED] dei provvedimenti idonei a garantire il ripristino dei contatti con il padre per tutta la durata del procedimento;

Rilevato che, con "memoria difensiva per l'azione cautelare" depositata il 7.9.2021, M [REDACTED] E [REDACTED] ha riferito di avere altresì proposto davanti a questa Corte in data 11.2.2021, *"ovvero ampiamente nel termine di dieci giorni dalla notifica"*,

ricorso-reclamo avverso il medesimo provvedimento, e che il giudizio è rubricato al n. 88/2021 RGVG;

Rilevato che il procedimento rubricato al n. 88/2021 RGVG sarà chiamato davanti a questa Corte all'udienza del 18.10.2021, e che è pregiudiziale la riunione delle due cause rispetto ad ogni statuizione sull'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione;

Rilevato, quanto alla richiesta di adozione di provvedimenti provvisori e cautelari ex art. 20 del Regolamento CE n. 2201/2003, che nel caso di specie la madre M. [REDACTED] E. [REDACTED] ed il figlio minore A. [REDACTED] O. [REDACTED] risiedono in [REDACTED], mentre il padre J. [REDACTED] S. [REDACTED] O. [REDACTED] è residente in [REDACTED] (dove pende tra le parti analogo procedimento di regolamentazione della responsabilità genitoriale);

Osservato che l'art. 20 del Regolamento CE n. 2201/2003 al punto 1. prevede che *“in casi d'urgenza, le disposizioni del presente regolamento non ostano a che le autorità giurisdizionali di uno Stato membro adottino i provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge interna, relativamente alle persone presenti in quello Stato o ai beni in essi situati, anche se, a norma del citato regolamento, è competente a conoscere nel merito l'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro”*;

Che, come chiarito dalla Corte di Giustizia UE con sentenza n. 403 del 23.12.2009 *“l'art. 20, n. 1, del regolamento n. 2201/2003 stabilisce che i giudici di uno Stato membro nel quale si trovi il minore sono autorizzati, in presenza di determinati presupposti, ad adottare i provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla loro legge nazionale, anche se il suddetto regolamento conferisce ad un giudice di un altro Stato membro la competenza a conoscere del merito. Costituendo un'eccezione al sistema di competenze previsto dal citato regolamento, la disposizione di cui sopra dev'essere interpretata restrittivamente. Come risulta dal testo stesso dell'art. 20, n. 1, del regolamento n. 2201/2003, i giudici contemplati da tale disposizione sono autorizzati a concedere siffatti provvedimenti provvisori o cautelari soltanto a condizione che vengano rispettate tre condizioni cumulative, ossia, più precisamente, i provvedimenti in questione devono essere urgenti, devono essere adottati nei confronti di persone o beni presenti nello Stato membro in cui siedono i detti giudici nazionali, e devono avere carattere provvisorio (...). Pertanto, il mancato rispetto di una sola di queste tre condizioni determina come conseguenza l'impossibilità di*

ricondere il previsto provvedimento all'interno della sfera di applicazione dell'art. 20, n. 1, del regolamento n. 2201/2003";

Che secondo la stessa Corte di Giustizia (v. sentenza n. 403/2009 citata), "una valutazione equilibrata e ragionevole di tutti gli interessi in gioco, da effettuarsi sulla base di considerazioni oggettive riguardanti la persona stessa del minore e il suo ambiente sociale, deve essere compiuta, in linea di principio, nell'ambito di un procedimento dinanzi al giudice competente a conoscere del merito in forza delle disposizioni del regolamento n. 2201/2003";

Ritenuto che, secondo l'interpretazione restrittiva della disposizione in esame fornita dalla Corte di Giustizia con la sentenza n. 403/2009 citata, l'applicabilità dell'art. 20 presuppone inderogabilmente che le persone destinatarie dei provvedimenti provvisori "*siano persone presenti nello Stato Membro in cui risiedono i giudici competenti all'adozione di tali misure*", e che pertanto, quando -come nel caso di specie, essendo il padre presente in Spagna- la misura provvisoria debba essere presa anche in relazione ad uno dei genitori che non risiede nello Stato Membro dell'autorità giudiziaria adita, non vi è spazio per provvedimenti cautelari, difettando una delle tre condizioni cumulative previste inderogabilmente dalla norma in questione

P.Q.M.

Respinge l'istanza di provvedimenti provvisori ex art. 20 Regolamento 2201/2003 CE, e fissa per opportuna trattazione congiunta con il procedimento n. 88/2021 RGVG l'udienza del 18.10.2021 ad ore 11,40.

Si comunichi.

Venezia, 20.9.2021.

Il Presidente

dott.ssa Marina Cicognani